

## Scadenzario fiscale gennaio 2022

Bologna, 13 gennaio 2022

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                     | COMMENTO   |
|-----------|---------------------------------|--|
| 15.1.2022 | Assistenza fiscale per il 2022  | <p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2022 (relativi all'anno 2021) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2022 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>  |
| 17.1.2022 | Regolarizzazione saldo IMU 2021 | <p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell'1,25% a decorrere dall'1.1.2022.</li> </ul>   |
| 17.1.2022 | Versamento IVA mensile          | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2021;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;</li> <li>• oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili</li> </ul> |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO  | COMMENTO  |
|--------------|--|---|
| <i>segue</i> |  | di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.  |
| 17.1.2022    | Versamento ritenute e addizionali  | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2021;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;</li> <li>• oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.</li> </ul> |
| 17.1.2022    | Versamento ritenute sui dividendi  | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2021;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2021.</li> </ul>  |
| 17.1.2022    | Tributi apparecchi da divertimento   | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2021.</li> </ul>  |
| 20.1.2022    | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali                        | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>  |
| 24.1.2022    | Contributo a fondo perduto per la promozione della vendita di prodotti sfusi | <p>Gli esercenti commerciali devono presentare al Ministero della Transizione ecologica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento del contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020 per la predisposizione di spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi;</li> <li>• in via telematica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<a href="https://padigitale.invitalia.it">https://padigitale.invitalia.it</a>).</li> </ul>   |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO   | COMMENTO   |
|-----------|---|--|
| 25.1.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT                                       | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di dicembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul>   |
| 26.1.2022 | Regolarizzazione acconto IVA 2021                                     | <p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 27.12.2021, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali dello 0,01% fino al 31.12.2021 e dell'1,25% a decorrere dall'1.1.2022.</li> </ul>   |
| 31.1.2022 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2021                   | <p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2021 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2021 infedele, presentato entro il 2.11.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> |
| 31.1.2022 | Regolarizzazione versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020 | <p>I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 <i>final</i> relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni;</li> <li>• senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul>  |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                     | COMMENTO   |
|-----------|---|--|
| 31.1.2022 | Versamento importi residui del modello 730/2021 | <p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2021, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;</li> <li>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</li> </ul>   |
| 31.1.2022 | Variazioni redditi dei terreni                  | <p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2021.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2021 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>   |
| 31.1.2022 | Comunicazione spese sanitarie                   | <p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.</li> </ul> <p>Gli esercenti professioni sanitarie iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l'anno 2021.</p> |
| 31.1.2022 | Comunicazione spese veterinarie                 | <p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022.</li> </ul>   |
| 31.1.2022 | Versamento contributo revisori legali           | <p>I soggetti che all'1.1.2022 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a 35,00 euro;</li> <li>• mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA" o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.</li> </ul>   |
| 31.1.2022 | Versamento contributo amministratori giudiziari | <p>I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari a 100,00 euro;</li> </ul>  |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                                  | COMMENTO   |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante bonifico bancario.</li> </ul> <p>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2022.</p>   |
| 31.1.2022    | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | <p>I soggetti che nell'anno 2021 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;</li> <li>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;</li> <li>• i soggetti beneficiari.</li> </ul>   |
| 31.1.2022    | Comunicazione erogazioni liberali ricevute   | <p>I soggetti che nell'anno 2021 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;</li> <li>• le generalità complete del soggetto erogatore;</li> <li>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.</li> </ul>  |
| 31.1.2022    | Credito d'imposta gasolio per autotrazione   | <p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2021.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>  |
| 31.1.2022    | Trasmissione dati operazioni con l'estero    | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel trimestre ottobre-dicembre 2021;</li> <li>• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel trimestre ottobre-dicembre 2021.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata emessa una bolletta doganale;</li> <li>• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</li> </ul> |
| 31.1.2022    | Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"  | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2021 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> </ul>   |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                                  | COMMENTO   |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>   |
| 31.1.2022    | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS" | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p> |
| 31.1.2022    | Fatturazione imballaggi                      | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2021 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>   |
| 31.1.2022    | Registrazione contratti di locazione         | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2022.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>      |
| 31.1.2022    | Dichiarazione imposta di bollo virtuale      | <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2021, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2021;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2022.</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346;</li> <li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li> </ul>          |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO   | COMMENTO  |
|-----------|---|---|
| 31.1.2022 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | <p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2021 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;</li> <li>• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2021 e in acconto per l'anno 2022.</li> </ul> <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>  |
| 31.1.2022 | Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2022          | <p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "sugellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2022, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;</li> <li>• dall'1.2.2022 ed entro il 30.6.2022, ha effetto solo per il secondo semestre 2022.</li> </ul> |
| 31.1.2022 | Pagamento del canone RAI per l'anno 2022 non addebitato in bolletta         | <p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2022, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non inter-</li> </ul>  |

| <b>SCADENZA</b> | <b>ADEMPIMENTO</b> | <b>COMMENTO</b>   |
|-----------------|--------------------|---|
| <i>segue</i>    |                    | connesse con la rete di trasmissione nazionale.<br>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione: <ul style="list-style-type: none"><li>• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2022 e il 31.7.2022;</li><li>• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2022, il 30.4.2022, il 31.7.2022 e il 31.10.2022.</li></ul> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI  
Commercialisti Associati